



**PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' COMUNI O
COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DELLE
NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY-SISTEMA AGROALIMENTARE
TRA**

Fondazione Iridea ITS Academy - Istituto Tecnico Superiore "Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Alimentare – Settore Produzioni agroalimentari" di seguito denominata anche ITS IRIDEA, Codice Fiscale 98129330787, con sede legale in Rende (CS) nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof. Felicita Cinnante, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato CREA), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via della Navicella 2-4, 00184 Roma, rappresentato dal Prof. Andrea Rocchi che agisce in qualità di Presidente dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

definiscono ed approvano il presente "Protocollo"

Visto:

- Che con atto pubblico del 15 Maggio 2020 del Notaio Stefano Camilleri in Cosenza è stata costituita in Calabria la Fondazione ITS "Area Tecnologica per il Made in Italy - Sistema Alimentare - Settore Produzioni agroalimentari", registrata all'Agenzia delle Entrate di Cosenza, repertorio n. 46608.
- La stessa ha ottenuto il 29/10/2020 l'iscrizione come persona giuridica al n. 461 dell'albo tenuto presso la Prefettura di Cosenza.
- il Decreto N. 3236 del 29/03/2021 con il quale ha approvato la graduatoria definitiva manifestazione di interesse per la realizzazione dell'offerta formativa di istruzione tecnica superiore da avviare nell'anno formativo 2020/2021.
- la Legge n. 99 del 15 luglio 2022, Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
- il DD n. 16448 del 14/12/2022 e DD n. 1650 del 07/02/2023, assegnazione fondi a seguito della manifestazione di interesse per l'offerta Formativa ITS a.f.22/23 di cui Approvazione graduatoria finale.

Viste le risultanze dei diversi incontri preparatori che hanno evidenziato una molteplicità di obiettivi comuni o complementari.

Premesso che:

- La Fondazione ITS IRIDEA nasce con lo scopo di facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, di valorizzare e agevolare la partecipazione dei giovani al processo di



produzione, lavorazione e distribuzione del cibo, ma anche a tutte le altre attività correlate, Marketing, comunicazione.

- La Fondazione IRIDEA promuove modelli sostenibili di produzione e distribuzione del cibo, attenti alla tutela del territorio, agli equilibri planetari, alla qualità organolettica, ambientale e sociale dei prodotti, alla salvaguardia della biodiversità, alla qualità della vita e del lavoro dei produttori, nonché quello di sostenere attività volte ad incrementare e migliorare la sicurezza alimentare.
- La Fondazione IRIDEA, consapevole dello stretto legame esistente tra enogastronomia, cultura, ambiente e territori ritiene importante condividere e sviluppare strategie comuni onde pervenire al raggiungimento degli obiettivi comuni individuati e di seguito elencati.
- La Fondazione IRIDEA, consapevole che per il raggiungimento degli obiettivi è necessario implementare un'ampia rete di soggetti che perseguono le stesse finalità, e che pertanto, superando i limiti degli interessi di parte, si pone come obiettivo la necessità operare nell'ottica di una visione a campo allargato, nei diversi ambiti di interesse, Istituzioni scolastiche, Enti locali, Università, Enti terzo settore, Imprese, Associazioni e Organizzazioni datoriali.
- il CREA, istituito con D.Lgs. n. 454/99 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, che attraverso la distribuzione di Centri e strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale, svolge attività multisettoriali al fine del raggiungimento dei propri fini istituzionali, fra i quali si colloca il Centro di ricerca Olivicoltura Frutticoltura e Agrumicoltura (di seguito CREA-OFA);
- il CREA promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnologica, la tutela del paesaggio, la tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e per contribuire all'innovazione e al progresso sociale ed economico sostenibile del Paese (art. 2 dello Statuto).
- il CREA favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- il CREA favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- il CREA contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;
- il CREA, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente.

Tutto ciò Premesso



Fondazione IRIDEA

Istituto Tecnico Superiore - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Settore Agroalimentare

Sede formativa: P.zza XV Marzo -Cosenza

Sede Legale: Contrada Santo Stefano ex complesso CRAI, 87036 Rende CS

Contatti: info@itsiridea.it - www.itsiridea.it

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 2 – Oggetto principale

Oggetto principale del presente Protocollo d'Intesa è la promozione di attività formative e di promozione del territorio, partendo dall'assunto che l'enogastronomia ed il territorio sono complementari per ogni politica di sviluppo sostenibile agricolo e turistico.

Il presente protocollo d'intesa promuove la collaborazione tra la Fondazione IRIDEA ITS ACADEMY e il CREA in tutti gli ambiti che sono condivisi o complementari.

Il protocollo esplica le sue finalità nello svolgimento di attività di formazione prevedendo anche una collaborazione finalizzata all'implementazione di progettualità condivise che tengano conto della realtà socioeconomica del territorio.

Il presente protocollo d'intesa vuole essere inoltre una maglia di una rete di istituzioni, imprese, associazioni ed enti afferenti al terzo settore con la dichiarata possibilità di svolgere attività anche sottoforma di associazione temporanea a valere su progetti regionali, nazionali o comunitari. I due enti col presente accordo si fanno carico di condividere esperienze, informazioni, risorse umane in modo finalizzato alla realizzazione di obiettivi comuni.

Art. 3 – Impegni delle parti

La Fondazione IRIDEA ed il CREA si impegnano a promuovere, organizzare ed attuare iniziative per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 2 del presente Protocollo, e si impegnano a:

- Promuovere ed organizzare, presso le scuole medie primarie e secondarie del territorio, università ed enti seminari, incontri dibattito e progetti al fine di promuovere la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e dello sviluppo di politiche attive del lavoro finalizzate allo sviluppo economico sociale del territorio in un'ottica di innovazione;
- Promuovere ed organizzare iniziative per acquisire le reali esigenze formative e di ricerca del territorio e di innovazioni tecnologiche;
- Promuovere la conoscenza e la diffusione delle produzioni e dei prodotti agroalimentari del territorio.
- Partecipare anche sotto forma di aggregazione temporanea (ATS) a bandi pubblici finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni.

La collaborazione può essere estesa ad attività di orientamento, di inserimento lavorativo degli allievi dei corsi dell'ITS IRIDEA, attività di tirocinio e laboratoriali.

Art. 4 – Attuazione

L'attuazione del presente Protocollo d'intesa sarà curata da un comitato di indirizzo strategico che sarà composto da 3 componenti della Fondazione IRIDEA e due componenti per il CREA; la nomina e sostituzione dei 3 componenti della Fondazione IRIDEA potranno essere effettuati di volta in volta dalla Fondazione; i due componenti del CREA saranno il Direttore del Centro CREA OFA e un Ricercatore della sede di Rende del CREA OFA, nominato di volta in volta dal Direttore del CREA OFA, dandone comunicazione alla Fondazione IRIDEA.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per quanto concerne il CREA, del supporto del proprio personale e consulenti, o di altre strutture territoriali ad esso collegato, aventi specifiche



competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne ITS IRIDEA dei propri rappresentanti, attraverso il comitato di progetto della fondazione IRIDEA.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici e i programmi di ricerca sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la definizione di convenzioni operative e/o progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato è insediato dal Presidente della Fondazione IRIDEA e nella prima riunione nomina il Coordinatore che provvederà alle successive convocazioni. Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Fondazione IRIDEA.

Per la partecipazione alle riunioni del Comitato non è previsto alcun compenso, eventuali spese sostenute sono a carico dell'Ente di appartenenza.

Il presente documento attesta anche ai fini della partecipazione a Bandi pubblici, in modo reciproco, la collaborazione tra i due soggetti che sottoscrivono il presente accordo.

Art. 5 - Attivazione delle azioni programmatiche

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui al comma precedente, promuovono la sottoscrizione di convenzioni operative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6 – Durata

Il Protocollo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione delle Parti ed avrà durata di anni 3 (tre).

Art. 7 – Riservatezza e trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Protocollo.

L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.

Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.



Le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo.

Le parti si impegnano all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel Reg. (UE) n. 679/2016 e si impegnano sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di Contitolarità / Titolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti. ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità nei confronti dei soggetti interessati, ovvero, qualora per l'esecuzione del presente Protocollo sia necessario trattare, l'uno per conto dell'altra Parte, dati personali di terzi, da specifiche clausole a norma dell'art. 28 del GDPR.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") nominato dal CREA è contattabile via mail responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Art. 8 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa sorgere per effetto del presente accordo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, si farà riferimento al Foro competente per materia e territorio.

Art. 9 – Responsabilità

Il personale impegnato nello svolgimento delle attività può risultare alle dipendenze delle parti partecipanti al presente Protocollo.

Personale esterno potrà, inoltre, essere temporaneamente occupato con appositi "contratti di collaborazione" stipulati nel rispetto delle norme di legge limitatamente al lavoro da eseguire, nel caso in cui ciò dovesse risultare utile per il buon esito delle attività da svolgere.

È comunque esclusa la responsabilità delle altre parti partecipanti al presente Protocollo, conseguente ad eventuali danni e/o pregiudizi a terzi che per effetto dell'esecuzione delle opere, dovessero essere arrecati.

Art. 10 - Oneri finanziari

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Ciascuna delle parti sopporterà i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, eventualmente definiti negli accordi operativi di cui all'art. 5.

Art. 11 - Oneri fiscali

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Protocollo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico della Fondazione IRIDEA per complessivi Euro 32,00.





Il presente protocollo, composto di una premessa e da undici articoli contenuti in quattro pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il legale rappresentante pro-tempore
Prof. Felicita Cinnante

Il Presidente del CREA
Prof. Andrea Rocchi

